

CONVENZIONE TRA COMUNE DI PONTE DI PIAVE E FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITA' SUBACQUEE, PER ATTIVITA' IN AMBITO DI VOLONTARIATO

L'anno 2020, addì _____ del mese di _____, in Ponte di Piave, presso la sede municipale;

FRA

Il Comune di Ponte di Piave, di seguito chiamato "Comune" con sede legale in Ponte di Piave (TV), Piazza Garibaldi n. 1 – (C. F. 80011510262 P.IVA 00595560269), rappresentato nel presente atto da DAVIDETTI GIUSEPPE in qualità di Comandante della Polizia Locale di Ponte di Piave domiciliato per la carica presso la sede comunale, autorizzato alla stipulazione della presente convenzione con deliberazione della giunta comunale n. del.....:

E

La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee con sede a Roma in viale Tiziano 70 P.IVA 01382061008 nella persona di MODOLO FLORES residente a Oderzo in via Mazzini 18/6 delegato provinciale e Presidente pro-tempore del Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Treviso, con sede in via Sant'Antonio 6, Biancade di Roncade, (C.F.05267300589), di seguito nominata F.I.P.S.A.S.

PREMESSO CHE

- la legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato' come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- l'Amministrazione comunale di Ponte di Piave, valorizzando il ruolo del volontariato nel contesto sociale, lo promuove in ausilio alle istituzioni, creando un rapporto teso a coniugare l'azione pubblica e quella volontaria per le esigenze e le aspettative della comunità.

SI CONVIENE

ART. 1 - OGGETTO

Costituisce oggetto della presente convenzione la collaborazione fra il Comune e la F.I.P.S.A.S., rappresentata nel territorio dal Comitato Provinciale per mansioni ausiliarie svolte dai propri volontari oltre alla vigilanza in materia di pesca che già svolgono nell'ambito delle funzioni istituzionali e da quanto previsto all'art. 2 - Scopi della F.I.P.S.A.S.

ART. 2 - CAMPI DI INTERVENTO

I volontari identificabili dai loghi della F.I.P.S.A.S. e Guardia Giurata Volontaria saranno un punto costante di riferimento per la cittadinanza, per consentire un rafforzamento:

- delle azioni di prevenzione e repressione nell' ambito dei propri poteri;
- delle attività di informazione rivolte ai cittadini;
- di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano e non, del collegamento fra cittadini, gli organi di vigilanza istituzionali e gli altri servizi locali.

ART. 3 - MODALITA' DEL SERVIZIO

I volontari hanno poteri sanzionatori in materia di pesca secondo il R.D. 1604/1931.

Svolgeranno il servizio senz'armi e possibilmente in coppia e segnaleranno anche le situazioni di degrado rilevate, oltre a svolgere funzioni di informazione e assicurazione a favore della cittadinanza.

La Federazione organizzerà la presenza sul territorio nei limiti dell'attività di volontariato e per lo svolgimento della quale i volontari potranno avvalersi anche dei mezzi e delle attrezzature di loro proprietà.

Il Presidente del Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Treviso, ovvero il suo incaricato responsabile del progetto, sovrintende all'operato dei volontari.

ART. 4 - COPERTURA ASSICURATIVA

La Federazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui all'ART. 1 della presente convenzione sono coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 5 - IMPEGNI DEL COMUNE

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire:

- Materiale divulgativo ed informativo;
- la Giunta comunale quantificherà il Contributo al Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Treviso, a seguito presentazione di richiesta da parte del Comitato stesso e a parziale rimborso delle spese sostenute dalla stessa durante il servizio di vigilanza.

Il Comitato Provinciale F.I.P.S.A.S. di Treviso presenterà all'ente convenzionato una relazione dell'attività svolta sul proprio territorio entro il 31 gennaio dell'anno successivo o, per casi motivati, su richiesta degli Enti stessi.

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2024 e potrà essere risolta in ogni momento da ognuna delle parti in causa a mezzo lettera scritta con almeno 60 giorni di preavviso.

ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione, valgono le norme del Codice Civile e della Legislazione Nazionale e Regionale che regola le attività delle Associazioni di volontariato.

La presente convenzione verrà registrata in caso d'uso, ai sensi dell' ART. 5 del D.P.R. n° 131/86 e tariffa - parte seconda - ART. 4.